

## **Sentenza Corte di Cassazione 7 aprile 2001, n. 5226**

### **Sezione Lavoro**

#### **Licenziamento per giusta causa conseguente ad illecito penale – Principio costituzionale di non colpevolezza – Irrilevanza - Conseguenze**

In tema di comportamenti del lavoratore costituenti giusta causa di recesso ed integranti altresì estremi di reato, il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, costituzionalmente sancito, concernendo le garanzie relative alla pretesa punitiva dello stato, non può applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso, con la conseguenza che l'esercizio di tale facoltà non può ritenersi impedito per il solo fatto della pendenza di un giudizio penale sulle circostanze che hanno dato causa ad un addebito disciplinare, fino alla conclusione del giudizio medesimo.